Traduzione C–904/19 - 1

Causa C-904/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

10 dicembre 2019

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

(Tribunale distrettuale di Varsavia-Wola a Varsavia, Polonia)

Data della decisione di rinvio:

25 novembre 2019

Attrice:

E. Sp. z o.o.

Convenuta:

K.S.

Oggetto del procedimento principale

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice del rinvio è il rimborso di un credito al consumo. L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di 835,05 zloty polacchi (PLN) oltre agli interessi legali di mora dalla data di presentazione della domanda fino alla data del pagamento.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio mira, in sostanza, ad ottenere risposta alle seguenti questioni:

- in primo luogo, se sia consentito emettere una sentenza contumaciale in una causa diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo, riconoscendo come veritiere le affermazioni dell'attrice inerenti a circostanze di fatto, in una situazione in cui il contratto di credito non sia stato allegato all'atto introduttivo e la convenuta sia rimasta completamente inerte.

- in secondo luogo, se sia consentito emettere una sentenza contumaciale in una causa diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo, riconoscendo come veritiere le affermazioni dell'attrice inerenti a circostanze di fatto, senza esaminare il contratto che è stato allegato, qualora la convenuta sia rimasta completamente inerte.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (...) e i suoi considerando 20 e 24, ai sensi dei quali i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore, e le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (...) nonché il suo considerando 31, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disposizione dell'articolo 339 § 2 k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego, codice di procedura civile; in prosieguo: il «k.p.c.»), intesa nel senso che l'articolo 339 § 2 k.p.c. consente di emettere una sentenza contumaciale in una causa (...) diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo (...) anche in una situazione in cui l'attore non abbia prodotto il contratto di credito al consumo (...) e, di conseguenza, siffatto contratto non sia stato esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi, né sia stato verificato se il contratto contenesse tutti gli elementi richiesti dalla legge, e, al tempo stesso, impone di basarsi, nell'emettere la sentenza contumaciale, unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti, senza esaminare le prove sotto il profilo della sussistenza di un «ragionevole dubbio», ai sensi della citata disposizione. Oppure, se alla luce delle sentenze della Corte, del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62), del 10 settembre 2014, Kušionova [Or. 1] (C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56) e del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones EU:C:2009:615, punto 47), sia ammissibile un'interpretazione dell'articolo 339 § 2 k.p.c. nel senso che sia possibile pronunciare una sentenza contumaciale in una causa [diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo] (...) in cui l'attore non abbia allegato il contratto all'atto introduttivo e, di conseguenza, senza che il contratto fosse esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle

- clausole inserite nel contratto di cui trattasi e senza verificare se il contratto contenesse tutti gli elementi richiesti dalla legge, basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti.
- 2. Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (...) e i suoi considerando 20 e 24, ai sensi dei quali i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore, e le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (...) nonché con il suo considerando 31, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla disposizione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., intesa nel senso che l'articolo 339 § 2 del k.p.c. preclude al giudice nazionale di esaminare il contratto (...) di credito al consumo, allegato dall'attore, (...) dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi nonché di esaminare se il contratto contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, e, al tempo stesso, impone di basarsi, nell'emettere la sentenza contumaciale, unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti, senza esaminare le prove sotto il profilo della sussistenza di un «ragionevole dubbio», ai sensi di tale disposizione. Oppure, se alla luce delle sentenze della Corte del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62); del 10 settembre 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56); del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, punto 47), sia ammissibile un'interpretazione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., nel senso che sia possibile pronunciare una sentenza contumaciale in una causa [diretta ad ottenere il rimborso di un credito al consumo] (...) senza che il contratto prodotto dall'attore, allegato all'atto introduttivo, venga esaminato dal punto di vista della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi e senza verificare se il contratto contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore relative ai fatti.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

1. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: considerando 20 e 24, articolo 7, paragrafo 1.

2. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE: considerando 31, articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

1. Codice di procedura civile del 17 novembre 1964 (Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.; in prosieguo: il «k.p.c.»): articolo 139 § 1, articolo 333 § 1 punto 3, articolo 339 §§ 1 e 2, articolo 343, articolo 344 §§ da 1 a 3, articolo 346 § 1, articolo 346 § 1, articolo 346 § 2, articolo 348.

Articolo 339 § 1 del k.p.c. «Se il convenuto non è comparso all'udienza fissata o, nonostante la comparizione, non partecipa attivamente all'udienza, il giudice emette una sentenza contumaciale».

Articolo 339 § 2 del k.p.c. «In tal caso, si considerano veritiere le affermazioni della parte attrice relative alle circostanze di fatto esposte nell'atto introduttivo o negli atti processuali notificati al convenuto prima dell'udienza, salvo che tali affermazioni facciano sorgere ragionevoli dubbi o siano state formulate al fine di eludere la legge».

2. Legge sulle spese giudiziarie in materia civile del 28 luglio 2005 (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.): articolo 3, paragrafo 2, punto 4, articolo 13, paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1, articolo 28.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 2 Il credito fatto valere con l'atto introduttivo deriva da un contratto di credito al consumo concluso il 10 giugno 2015, per l'importo di PLN 400, per un periodo di 30 giorni.
- Secondo il contratto, in caso del mancato rimborso del credito e delle spese amministrative entro il 10 luglio 2015, la mutuante aveva il diritto di addebitare alla mutuataria i costi delle lettere di sollecito nonché delle commissioni a titolo di «penale definitiva». La richiesta di pagamento della «penale definitiva» è stata inviata alla convenuta sotto forma di messaggio in data 10 agosto 2015 per posta elettronica nonché in forma cartacea all'indirizzo fornito da quest'ultima. La mutuante ha inviato alla convenuta tre lettere di sollecito e un documento intitolato «penale definitiva», il che, conformemente al contratto, ha comportato l'addebito alla convenuta di spese aggiuntive pari a PLN 200.
- 4 Il 3 agosto 2017 è stato concluso un contratto per la cessione del credito vantato dalla mutuante nei confronti della convenuta, in forza del quale l'attrice ha acquisito il credito nei confronti della convenuta. La convenuta è stata informata

per corrispondenza del cambiamento di mutuante, inviata al suo indirizzo in data 9 agosto 2017. La suddetta comunicazione, che conteneva anche la richiesta di pagamento del credito, è rimasta senza risposta. Inoltre, il 18 dicembre 2017 l'attrice ha inviato alla convenuta una messa in mora definitiva, anch'essa rimasta senza risposta.

La convenuta non ha preso alcuna posizione al riguardo. La corrispondenza ad essa indirizzata, contenente l'atto introduttivo, una lettera dell'attrice del 21 settembre 2018 e la comunicazione della data dell'udienza, non è stata fisicamente ricevuta dalla stessa. Tale corrispondenza è stata considerata validamente notificata a seguito di due avvisi di tentata notifica, ai sensi dell'articolo 139 § 1 del k.p.c.

Presentazione succinta della motivazione del rinvio

- Il giudice del rinvio nutre dubbi sul punto se la disposizione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., interpretata nel senso accolto dalla grande maggioranza della dottrina e della giurisprudenza polacca, ossia, che essa non consente di esaminare il contratto di credito al consumo, sia compatibile con le succitate disposizioni delle direttive 93/13 e 2008/48.
- Il legislatore polacco ha accolto l'approccio secondo cui una sentenza contumaciale può essere pronunciata soltanto in conseguenza dell'inerzia del convenuto (che non compaia e non partecipi attivamente all'udienza), sulla base delle sole affermazioni relative ai fatti della parte che resta attiva, ossia dell'attore, senza la verifica istruttoria delle stesse.
- I presupposti assunti a fondamento del procedimento in contumacia e della sentenza contumaciale fanno sì che esso sia un istituto che dal punto di vista strutturale contiene elementi tipici anche dei procedimenti ingiuntivo e monitorio. L'aspetto principale è che la sentenza contumaciale viene pronunciata sulla base delle affermazioni relative ai fatti di una sola delle parti, cioè dell'attore, che tuttavia nel procedimento in contumacia, in linea di principio, non vengono sottoposte alla verifica in un'istruttoria, nel procedimento ingiuntivo tali affermazioni vengono verificate soltanto sulla base delle prove documentali tassativamente specificate, e nel procedimento monitorio non viene effettuato alcun controllo della loro veridicità. Tuttavia, mentre nel procedimento in contumacia l'unilateralità del fondamento di fatto costituisce il risultato dell'inerzia del convenuto, nei procedimenti ingiuntivo e monitorio essa risulta da un presupposto assunto a priori, secondo cui entrambi i procedimenti, fino all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, si svolgono ex parte.
- Orbene, il procedimento in contumacia, analogamente al procedimento monitorio, è obbligatorio qualora ne ricorrano le condizioni previste dal codice, mentre il procedimento ingiuntivo è facoltativo. L'emissione di una sentenza contumaciale non è subordinata alla richiesta delle parti in tal senso. Nel caso in cui sussistano i motivi indicati nella disposizione, il giudice dovrebbe procedere d'ufficio

- all'emissione della sentenza, il cui carattere contumaciale risulta dalla legge e non è soggetto al riconoscimento da parte del giudice.
- Pertanto, qualora il convenuto rimanga passivo, dopo aver ricevuto notifica di una copia dell'atto introduttivo e di eventuali successivi atti processuali, oppure dopo la dichiarazione del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo e dei successivi atti processuali ai sensi dell'articolo 139 § 1 del k.p.c. (a seguito di due avvisi di tentata notifica, e dopo il mancato ritiro del plico da parte del destinatario), il giudice nazionale è tenuto a pronunciare una sentenza contumaciale.
- 11 Secondo una delle tesi presenti nella dottrina e nella giurisprudenza polacca riguardo all'interpretazione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., il giudice nazionale deve emettere il provvedimento di ingiunzione anche qualora l'attore non abbia allegato alcuna prova all'atto introduttivo, riconoscendo, in tal caso, in linea di principio, come veritiere le affermazioni dell'attore relative alle circostanze di fatto.
- Secondo una diversa interpretazione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c., anche nel caso in cui l'attore abbia allegato i documenti all'atto introduttivo e il convenuto inerte non abbia presentato alcuna prova, il giudice nazionale, nell'emettere la sentenza contumaciale, non può consultare i documenti, in quanto esso esamina soltanto le affermazioni dell'attore (e non le prove) e, in linea di principio, riconosce come veritiere le dichiarazioni dell'attore relative alle circostanze di fatto.
- Invero, la stessa disposizione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c. prevede eccezioni. La possibilità di riconoscere come veritiere le affermazioni dell'attore relative alle circostanze di fatto contenute nell'atto introduttivo o negli atti processuali notificati al convenuto prima dell'udienza è esclusa se tali affermazioni: 1) facciano sorgere ragionevoli dubbi o 2) siano state formulate allo scopo di eludere la legge.
- Tuttavia, sembra che la tesi prevalente riguardo all'interpretazione della citata disposizione sia quella che impone di assumere come punto di riferimento per valutare se le suesposte condizioni siano soddisfatte il contenuto dell'atto introduttivo o degli altri atti processuali notificati al convenuto prima dell'udienza. Non vi sono i presupposti affinché il giudice faccia eventualmente riferimento a tal riguardo alle prove che sono state allegate all'atto introduttivo o ad altri atti processuali notificati al convenuto prima dell'udienza. Le affermazioni dell'attore relative alle circostanze di fatto fanno sorgere ragionevoli dubbi se sono contraddittorie o incompatibili oppure se si escludono reciprocamente, ovvero sono, per loro natura, improbabili o in contrasto con fatti notori (articolo 228 § 1 del k.p.c.) o con fatti conosciuti dal giudice d'ufficio (articolo 228 § 2 del k.p.c.). La qualificazione delle affermazioni relative alle circostanze di fatto come aventi lo scopo di eludere la legge si verifica nella situazione in cui l'obiettivo sia quello di far produrre alla sentenza l'effetto di comportare tale elusione, ad esempio, per ottenere un riconoscimento degli alimenti in misura superiore rispetto alla media

- al fine di beneficiare in via privilegiata della distribuzione di una somma ottenuta dall'esecuzione forzata sul patrimonio del convenuto.
- 15 Secondo il giudice nazionale, una siffatta interpretazione dell'articolo 339 § 2 del k.p.c. può ostacolare il conseguimento degli obiettivi delle succitate direttive, in quanto rende impossibile al giudice, in caso di inerzia del convenuto, verificare se il contratto di credito al consumo contenga tutti gli elementi richiesti e se sia privo di clausole abusive, che dovrebbero essere considerate non vincolanti per il consumatore.
- Il giudice nazionale non ha rinvenuto nella giurisprudenza della Corte nessuna sentenza che si riferisca in modo diretto alla compatibilità dei procedimenti in contumacia condotti negli Stati membri con le direttive in materia di credito ai consumatori. In diverse occasioni, la Corte si è, tuttavia, pronunciata in merito ai procedimenti monitori, i quali presentano alcuni elementi di somiglianza con i procedimenti in contumacia.
- In particolare, si tratta della sentenza della Corte del 13 settembre 2018, C-176/17 nella causa Profi Credit Polska S.A. e delle conclusioni dell'avvocato generale in tale causa nonché delle sentenze della Corte ivi citate: del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98) e del 21 giugno 2016, Aktiv Kapitał Portfolio (C-122/14, EU:C:2016:486).
- Il giudice nazionale ha richiamato in particolare l'attenzione sui punti 42 e 44 della sentenza nella causa C-176/17, i quali indicano che, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il giudice nazionale è sì tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, ma a condizione di disporre degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Una tutela effettiva dei diritti attribuiti al consumatore da tale direttiva, infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell'ambito del procedimento di ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi.
- 19 Le suesposte argomentazioni imporrebbero di concludere che il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare la potenziale natura abusiva delle clausole contrattuali anche in una situazione di contumacia.
- Tuttavia, come ha rilevato la Corte al punto 55 della sua sentenza nella causa C-176/17, ogni situazione in cui si pone la questione se una norma procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione dev'essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

- 21 In tale contesto, occorre osservare che il procedimento in contumacia è significativamente diverso dal procedimento ingiuntivo.
- In primo luogo, in un procedimento ingiuntivo, fino all'emissione dell'ingiunzione di pagamento e della sua notificazione, il convenuto non ha la possibilità di esprimersi, mentre può farlo in un procedimento in contumacia.
- In secondo luogo, in un procedimento ingiuntivo, il convenuto, per proporre opposizione, deve pagare diritti pari a 3/4 dei diritti dovuti per l'atto introduttivo, mentre l'attore paga 1/4 dei diritti dovuti per l'atto introduttivo; invece, nel procedimento in contumacia, l'attore paga i diritti dovuti sull'atto introduttivo per intero, mentre il convenuto versa per la proposizione dell'opposizione avverso la sentenza contumaciale la metà dei diritti dovuti per l'atto introduttivo (e, qualora non sia rimasto inerte, non versa diritti fino alla conclusione del procedimento).
- In terzo luogo, le condizioni per proporre opposizione avverso una sentenza contumaciale sono meno restrittive rispetto a quelle per proporre opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento ed, inoltre, qualora il convenuto sia stato attivo, non vi sarebbe alcuna necessità di proporre opposizione.
- In quarto luogo, l'ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito del procedimento ingiuntivo costituisce titolo esecutivo di garanzia, senza apposizione della formula esecutiva (articolo 492 § 1 del k.p.c.), mentre una sentenza contumaciale, benché munita d'ufficio di efficacia esecutiva immediata, richiede l'apposizione della formula esecutiva per acquisire valore di titolo di garanzia.
- Inoltre, cosa forse ancora più importante, la Corte nelle sue sentenze ha più volte dichiarato [sentenze: del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62); del 10 settembre 2014, Kušionova (C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56); del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, punto 47)], come giustamente rilevato dall'avvocato generale nelle sue conclusioni nella causa C-176/17 (EU:C:2018:293, paragrafo 73), che, se è vero che la direttiva sulle clausole abusive impone, nelle controversie che coinvolgono un professionista e un consumatore, un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie, tuttavia il rispetto del principio di effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato.